

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Rettifiche da Transfer price: la procedura per ottenere il rimborso

di Marco Bargagli

Come noto, l'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) prevede che: "***I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma.***

In merito, l'[articolo 59 D.L. 50/2017](#) convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha inserito l'[articolo 31-quater D.P.R. 600/1973](#), che oggi consente di **operare rettifiche** anche in **diminuzione del reddito** derivanti da operazioni intercorse tra **imprese associate con attività internazionale**.

Nello specifico la **novella normativa** riguarda tutti i contribuenti interessati da **rettifiche in aumento del reddito definitive** in applicazione del **principio di libera concorrenza**, effettuate all'estero da Stati con i quali sono in **vigore delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi**, che **consentano un adeguato scambio di informazioni**.

Sarà così possibile accedere ad una **particolare procedura** finalizzata ad ottenere, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'**emissione di un atto** idoneo a riconoscere in Italia la **rettifica in diminuzione del reddito** operata in applicazione della normativa prevista in materia di **transfer price**.

Le modalità di **riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito** sono illustrate nello **schema di provvedimento** emanato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate attualmente in consultazione, con **possibilità di formulare osservazioni** entro il **21 marzo 2018**.

Anzitutto, per accedere alla **particolare procedura**, le imprese ad **ampio respiro internazionale** dovranno avanzare una **specifica istanza** all'**Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali** dell'Agenzia delle Entrate.

L'istanza sopra descritta potrà essere alternativamente:

- **redatta in carta libera** ed inoltrata a **mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**;
- **redatta in carta libera** e consegnata direttamente **all'Ufficio territorialmente competente**, che rilascerà una **ricevuta di presentazione**;
- **inviata per posta elettronica certificata**, al seguente indirizzo: acc.accordi@pec.agenziaentrate.it.

La domanda finalizzata al riconoscimento delle **variazioni in diminuzione del reddito** dovrà riportare, a **pena di inammissibilità**, una serie di **dati e notizie** riguardanti, in particolare:

- la **denominazione dell'impresa**, la **sede legale o il domicilio fiscale**, se **diverso dalla sede legale**, il **codice fiscale e/o la partita IVA**, l'**indirizzo di posta elettronica**, ordinaria e certificata e, eventualmente, l'**indicazione del domiciliatario nazionale** referente per la procedura, se **diverso dall'impresa**, presso il quale si richiede di **inoltrare eventuali comunicazioni**;
- l'**indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato**, qualora l'istanza sia presentata da un'**impresa non residente** e, eventualmente, i dati identificativi del **domiciliatario nazionale** incaricato di seguire la procedura;
- l'**oggetto**, ossia la **formale richiesta di eliminazione della doppia imposizione** derivante dalla **rettifica in aumento** operata **dall'autorità fiscale dello Stato estero**, con il quale è in vigore una convenzione internazionale per **evitare le doppie imposizioni sui redditi**.

Inoltre, il contribuente dovrà allegare tutta una **serie di documenti** ed altre informazioni necessarie a provare il **possesso dei requisiti** per l'accesso alla **procedura in rassegna** (es. **copia degli atti impositivi dai quali scaturisce la rettifica in aumento** emessi dall'**autorità fiscale estera**; gli elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia **conforme al principio di libera concorrenza**; la **certificazione** rilasciata da parte dell'autorità fiscale estera dalla quale risulti la **definitività della rettifica in aumento** del reddito).

Successivamente, **ultimata l'attività istruttoria** finalizzata a **verificare i requisiti di accesso** alla peculiare procedura, nonché la **completezza del set documentale** previsto, l'**impresa** sarà invitata a comparire presso l'Agenzia delle entrate **per mezzo del legale rappresentante**, ossia **tramite di un procuratore**, al fine di emanare **l'atto di accoglimento dell'istanza** o, eventualmente, formalizzare il **rigetto della stessa**.

Sotto il **profilo procedurale**, la **bozza di decreto direttoriale** specifica che:

- l'istanza è **dichiarata ammissibile entro 30 giorni**: tuttavia, qualora l'ufficio **non sia in grado di valutare compiutamente i requisiti di accesso alla procedura** prevista dall'[articolo 31-quater D.P.R. 600/1973](#), potranno essere **concessi al contribuente ulteriori 30 giorni** allo scopo di acquisire tutte le **informazioni** necessarie;
- l'attività esperita in **contraddittorio con il contribuente** sarà formalizzata mediante la redazione di un **processo verbale**, copia del quale sarà rilasciata **al soggetto istante**;
- il procedimento si dovrebbe concludere **entro 180 giorni** dal ricevimento dell'istanza,

perfezionandosi con l'emissione di un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia** che dispone il **rimborso dell'imposta calcolata** sull'imponibile **corrispondente alla rettifica effettuata** a titolo definitivo nell'altro Stato, dandone **comunicazione** al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate che dovrà espletare le necessarie formalità per **erogare il rimborso**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)